



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2017

Disposizioni sulla inviolabilità della persona e in materia di vaccinazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corpo legislativo anglosassone, (*common-law*), l'*Habeas Corpus* introdotto da Giovanni senza terra nel 1215 su richiesta dei lord inglesi che volevano garantita la immunità personale rispetto all'arbitrio monarchico, fu esteso nel 1679 a tutti i sudditi britannici.

La valenza iniziale fu quella del diritto all'integrità personale dell'imputato e del reo ed ha costituito un baluardo contro la tortura soprattutto nella fase processuale, sebbene non abbia sempre preservato l'inviolabilità della persona umana finché sono

state permesse pene corporali in esito a sentenze di colpevolezza.

Di ammonimento per tutti il caso di Alan Turing indotto al suicidio per la castrazione chimica cui fu sottoposto o il caso di Ulrike Meinhof lobotomizzata ancora nella seconda metà del secolo breve.

È intenzione della presente legge estendere il principio al trattamento sanitario obbligatorio, limitandone l'applicabilità ai casi previsti dalla legge nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 32, secondo comma, primo periodo, e punendone l'abuso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Inviolabilità della persona)

1. Le presenti disposizioni sono introdotte al fine di garantire l'integrità e l'inviolabilità della persona del singolo cittadino, nonché il suo diritto irrinunciabile all'autodeterminazione sulla propria persona.

2. È vietato allo Stato e alla pubblica amministrazione imporre un determinato trattamento sanitario o di restrizione della libertà personale, se non per disposizione di legge.

3. La legge non può derogare dal principio generale di cui al comma 2 se non in casi eccezionali inequivocabilmente descritti e non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

4. La responsabilità genitoriale non può essere limitata in relazione all'inottemperanza a obblighi amministrativi che non possono essere presi a riferimento della condotta genitoriale da parte del tribunale dei minori ai fini della valutazione di provvedimenti di affidamento.

Art. 2.

(Introduzione del articolo 613-quater del codice penale, concernente i reati di imposizione di trattamento sanitario obbligatorio non dovuto)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 613-quater. - *(Trattamento sanitario obbligatorio)* - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,

impone un trattamento sanitario obbligatorio non dovuto, ancorché previsto dalla legge per la categoria di appartenenza della persona obbligata ma non individualmente idoneo, inclusa la vaccinazione priva di consenso informato, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale la pena di cui al comma precedente è aumentata. Se dal fatto deriva una lesione personale grave la pena è aumentata di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta».

Art. 3.

(Gratuità delle vaccinazioni, esami pre-vaccinali, registro delle vaccinazioni e statistiche)

1. Il Servizio sanitario nazionale provvede alla vaccinazione gratuita a richiesta da parte dei soggetti non naturalmente immunizzati, per la prevenzione delle seguenti malattie:

- a) difterite;
- b) poliomielite;
- c) tetano;
- d) epatite B;
- e) morbillo;
- f) influenza da *Haemophilus B*;
- g) pertosse;
- h) parotite;
- i) rosolia;
- l) meningite da Pneumococco;
- m) meningite da Meningococco B;
- n) meningite da Meningococco C;
- o) meningite da Meningococco A, Y, W;
- p) varicella.

2. Al fine di cui al comma 1, sono eseguiti esami pre-vaccinali gratuiti, in particolare anamnestici e del titolo immunitario secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge ed è acquisito il relativo consenso informato.

3. È istituito un registro delle vaccinazioni e delle relative segnalazioni di reazioni avverse, presso ogni Unità sanitaria locale, che ne trasmette le registrazioni all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la quale provvede alla tenuta del registro nazionale delle vaccinazioni e delle segnalazioni delle reazioni avverse. Tali registri sono aggiornati e ne è curata la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali con cadenza almeno mensile. I medici che praticano la vaccinazione sono tenuti a compilare il libretto vaccinale del vaccinato riportando l'indicazione del vaccino inoculato, il numero del lotto e la data di scadenza, la data della vaccinazione e le indicazioni degli esami anamnestici e pre-vaccinali eseguiti, le eventuali segnalazioni di reazioni avverse già registrate dal soggetto vaccinato per lo stesso vaccino o per altra vaccinazione.

4. Con frequenza annuale l'Istituto superiore di sanità provvede alla redazione e alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di uno studio frequenziale delle reazioni avverse e delle loro segnalazioni.

Art. 4.

(Norme finali)

1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119;

b) la legge 27 maggio 1991, n. 165;

c) la legge 5 marzo 1963, n. 292;

d) la legge 4 febbraio 1966, n. 51;

e) la legge 6 giugno 1939, n. 891.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

